

Pubblicato il 02/03/2022

N. 00495/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00309/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 309 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Curatolo, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Principe Eugenio, n. 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- imm. del Questore della Provincia di Milano datato 22.11.2018, notificato in data 6.12.2018 ed avente ad oggetto il rigetto dell'istanza presentata dall'odierna ricorrente presso la Questura di Milano tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonche' di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, cittadina filippina, in data 6 febbraio 2017 ha presentato al Questore della Provincia di Milano istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando la documentazione attestante un rapporto di lavoro domestico instaurato in data 6 febbraio 2017.

A seguito dell'istruttoria espletata, la Questura ha comunicato all'interessata la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la ricorrente ha prodotto una memoria.

Indi con decreto n. -OMISSIS- imm. del 22 novembre 2018 il Questore ha disposto il rigetto dell'istanza.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 294 dell'8 marzo 2019 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

Indi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 26 gennaio 2022.

Il ricorso non è fondato.

Va rilevato che il decreto impugnato dà atto che la ricorrente ha allegato all'istanza di rinnovo documenti attestanti l'instaurazione di un rapporto di lavoro in data 6 febbraio 2017, ovvero lo stesso giorno di presentazione dell'istanza medesima.

Tuttavia, dalle verifiche effettuate è emerso che:

- il rapporto di lavoro è cessato il 9 marzo 2017;

- dal 2011 i redditi della ricorrente sono costantemente risultati insufficienti, ed in particolare:

-- per l'anno 2011, per 1 mese, pari a € 118,00 complessivi;

-- nessun reddito per l'anno 2012;

-- per l'anno 2013, per 6 mesi, pari a € 3.900,00 complessivi;

-- per l'anno 2014, per 3 mesi, pari a € 1.821,60 complessivi;

-- nessun reddito per l'anno 2015;

-- per l'anno 2016, per 6 mesi (da Gennaio a Giugno), pari a € 1.521,00 complessivi;

-- per l'anno 2017, per 2 mesi (Febbraio e Marzo), pari a € 633,75 complessivi;
-- nessun reddito dal mese di Aprile 2017 ad oggi";

Inoltre è stato verificato che l'interessata non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Sulla base di tali elementi l'Amministrazione ha ritenuto che l'istante non fosse in possesso dei requisiti utili:

-) né al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato poiché la cittadina straniera non risultava aver svolto attività lavorativa sin dal mese di aprile 2017 e, pertanto, non in possesso di un reddito, derivante da lecita attività lavorativa, necessario al relativo sostentamento;

-) né al rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione poiché la straniera di fatto aveva già ampiamente beneficiato della possibilità di soggiornare sul territorio nazionale per motivi di attesa occupazione e, quindi, non era applicabile nei suoi confronti la fattispecie prevista dall'art. 22 comma 11 T.U., in combinato disposto con l'art. 37 comma 2 D.P.R. 394/1999.

Con il ricorso proposto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

I) violazione ex artt. 10 e 10 bis della legge n.241/1990; difetto di attività istruttoria: l'Amministrazione avrebbe completamente disatteso il contenuto di quanto rappresentato dalla ricorrente, comprovato dal certificato di iscrizione alle liste di collocamento della Provincia di Milano;

II) difetto di motivazione ed attività istruttoria, sproporzionalità e contraddittorietà del provvedimento: l'amministrazione si soffermerebbe unicamente sulla situazione reddituale della ricorrente, senza considerare la sua legittima permanenza sul territorio dello Stato da oltre 20 anni e la serietà e la sua dedizione al lavoro che le avrebbe consentito di svolgere la propria occupazione per lunghi periodi alle dipendenze di poche famiglie. Il parametro dell'assegno sociale non potrebbe assumere alcuna valenza di soglia rigida e vincolante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

III) violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 13, comma 2, del DPR 394/1999 in relazione all'eccesso di potere: la ricorrente avrebbe trovato un altro lavoro come hostess su una nave;

IV) violazione dell'art. 5 comma 5 e dell'art. 22 comma 11 del d.lgs. 286/1998: contrariamente a quanto addotto dall'amministrazione, la ricorrente non sarebbe mai stata iscritta alle liste di disoccupazione, quindi non avrebbe mai usufruito di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

I motivi dedotti non scalfiscono la motivazione su cui poggia il provvedimento impugnato.

In punto di fatto va rilevato che le evidenze documentali acquisite dall'Autorità, attestanti la inesistenza di una attività lavorativa a far data dal marzo 2017, non sono state contestate dalla ricorrente né in sede procedimentale né nel presente giudizio.

In punto di diritto va rammentato che costituisce presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 e 13 comma 2 del DPR n. 394/1999, la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento. Tale requisito non è eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. D'altra parte la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato sez. III, 30 gennaio 2019, n.749; idem 14 settembre 2018, n. 5409; 4 settembre 2017, n. 4189; 28 aprile 2017 n. 1971; 3 aprile 2017 n. 1524; 22 febbraio 2017, n. 843).

Grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l'onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (Tar Milano n. 2516/2019 cit.; Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2018, n. 5380).

Ora, gli elementi considerati dall'Amministrazione in sede di adozione del provvedimento non consentivano di esprimere alcuna valutazione positiva, neppure in termini di giudizio prognostico.

A fronte dell'insufficienza reddituale accertata dall'Amministrazione per un lungo periodo di tempo, la ricorrente neppure in questa sede è riuscita a documentare la sussistenza di elementi utili a superare gli accertamenti della Questura e il *corpus* motivazionale del provvedimento impugnato, sotto i profili dedotti con l'atto introduttivo del giudizio. L'insufficienza dei redditi a partire dall'anno 2017 è circostanza non smentita né efficacemente superata dalla ricorrente.

Non può assumere rilievo l'asserita nuova occupazione come hostess su una nave. In proposito il Collegio osserva che non viene prodotta alcuna busta paga relativa a tale rapporto di lavoro, e la copia del contratto del gennaio 2018 depositata in giudizio non risulta sottoscritta dalla ricorrente.

Non sussistono quindi elementi concreti utili a suffragare quanto meramente affermato in questa sede e neppure sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione in sede di partecipazione procedimentale, ove, al contrario, la ricorrente ha dichiarato di essersi iscritta nelle liste di collocamento.

Quanto all'ultimo mezzo di gravame, va rilevato che la ricorrente, dal momento in cui è rimasta disoccupata, ha già fruito di fatto del termine massimo di un anno previsto dalla normativa di settore per la permanenza sul territorio italiano, sicchè, in linea con l'orientamento della Sezione (T.A.R. Milano, sez. I, 2 marzo 2021, n.565), in tal caso il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è precluso.

In conclusione l'azione dell'Amministrazione non è censurabile sotto i profili dedotti dal ricorrente, risultando invece il contenuto motivazionale del provvedimento esaustivo e coerente con le circostanze di fatto accertate e con il paradigma normativo di riferimento.

Per le ragioni che precedono il ricorso va pertanto rigettato.

Tenuto conto della vicenda sostanziale, sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.